

Sentenza: n. 178 del 23 maggio-7 giugno 2007

Materia: Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, della Costituzione; nonché principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli articoli. 117, 118, primo comma e 120 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto)

Esito: illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 3, comma 6, estinzione del giudizio, per rinuncia, relativamente all'articolo 3 commi 4 e 5, non fondate le questioni di illegittimità costituzionale relative all'articolo 3, commi 3 e 7

Estensore nota: Caterina Orione

Oggetto dell'impugnazione è l'articolo 3 (*Organi*), commi da 3 a 7, della legge della regione Veneto (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto) del dicembre 2005. Le disposizioni impugnate sono, nell'ordine, relative alla nomina dei componenti del consiglio di indirizzo e verifica da parte del Consiglio regionale, alla nomina del presidente di tale organo da parte del Presidente della Giunta regionale, alla nomina del presidente del collegio sindacale da parte del direttore generale tra i tre componenti designati dal Consiglio regionale, al divieto di rinnovo per più di una consecutiva dell'incarico di direttore scientifico, alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'istituto nelle more dell'insediamento degli organi ordinari.

Il ricorrente afferma che le disposizioni impugnate violano l'articolo 117, terzo comma della Costituzione, nonché il principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli articoli 117, 118, primo comma e 120 della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali in materia di ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non trasformati in fondazioni contenuti nel decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e nell'atto di intesa adottato il 1 luglio 2004 (recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni").

A sostegno della domanda, il Presidente del Consiglio dei ministri rinvia alla sentenza n. 270 del 2005 della Corte Costituzionale.

In tale pronuncia fu affermato che la normativa relativa agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al sopracitato decreto legislativo, non poteva essere ricondotta alla potestà legislativa statale di cui all'articolo 117 Costituzione, lettera g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; essendo tali istituti enti a rilevanza nazionale, ma che la necessità di *garantire un'adeguata uniformità al sistema e la tutela degli interessi unitari esistenti in materia giustificava l'attrazione allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni*".

Il ricorrente richiama altresì l'articolo 5 (*Istituti non trasformati*) del decreto legislativo 288/2003 che dispone, mediante un atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la disciplina delle modalità di organizzazione etc., di tali enti. Afferma che tale intesa debba considerarsi parte integrante del suddetto decreto legislativo e che la potestà legislativa regionale pertanto non possa e non debba discostarsi dall'osservanza dei principi fondamentali contenuti nella normativa nazionale e nell'atto sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni che ad essa dà attuazione.

La Regione Veneto, nel sostenere la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, ritiene anch'essa che la sentenza n. 270/2005 sia dirimente per il vaglio di costituzionalità.

Infatti con tale pronuncia fu dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della legge delega l. 3/2003 e del decreto legislativo 288/2003, a cui fanno riferimento le disposizioni dell'atto di intesa del 2004 richiamate dal ricorrente e queste, meramente riproduttive delle norme dichiarate illegittime, conseguentemente debbano considerarsi non più "*idonee ad integrare i parametri costituzionali asseritamente violati*". In sintesi, la difesa regionale contesta l'affermazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che sostanzialmente attribuisce all'atto di intesa 1 luglio 2004 una valenza, che questo non può ontologicamente avere, in quanto solo accordo istituzionale, non fonte normativa di rango primario, necessariamente subordinato alla Costituzione e alla legge.

La Corte Costituzionale, nello scrutinio di legittimità dell'articolo 3, comma 3, (per l'impugnazione dei commi 4 e 5, nel corso del giudizio è intervenuta rinuncia da parte ricorrente, accettata da parte resistente) della legge n. 26/2005 del Veneto, ritiene fondata l'argomentazione giuridica prospettata dalla difesa della Regione Veneto.

La disposizione impugnata viene ritenuta legittima costituzionalmente, anche se nella previsione della nomina dei componenti del consiglio di indirizzo dell'Istituto da parte del Consiglio regionale, si differenzia da quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 dell'atto di intesa (nomina dei membri ripartita tra Ministro della salute e Presidente della Regione), in ragione del fatto che la disposizione dell'accordo istituzionale (previsto

dall'articolo 5 del decreto legislativo 288/2003) è riproduttiva dell'articolo 42 lettera p) (*Disposizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni*) della legge 3/2003, e che quest'ultima è stata dichiarata illegittima nella richiamata sentenza n.270/2005, proprio nella parte relativa alla composizione degli organi di indirizzo (limitatamente alle parole Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del ministero della salute e della regione interessata).

La Corte non riconosce quindi alcuna efficacia vincolante all'atto di intesa del 1 luglio 2004, non potendo esso costituire un'autonoma fonte regolatrice per gli istituti di cui trattasi, diversa dalla legge statale, questa sola legittimata a poter dettare norme afferenti a criteri di uniformità e contenuti, e pertanto una volta che questa sia stata dichiarata incostituzionale, l'atto di accordo istituzionale non può che essere anch'esso travolto da tale pronuncia.

La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 26/2005 del Veneto, dettante il divieto di rinnovo dell'incarico del direttore scientifico dell'Istituto per più di una volta consecutiva, viene dichiarata illegittima costituzionalmente, in accoglimento del rilievo del contrasto con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione e con l'articolo 3, comma 5 dell'atto di intesa del 1 luglio 2004, così come proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Corte ritiene infatti che tale previsione si ponga quale limite ingiustificato al potere di nomina del Ministro della salute di tale organo, potere, il cui fondamento normativo è nell'articolo 42, comma 1, lettere b) e p) della legge n. 3/2003 e negli articoli 3, comma 4 e 5, e 5 del decreto legislativo n. 288/2003 dichiarati legittimi costituzionalmente dalla sentenza n. 270/2005, e che costituisce principio fondamentale in materia di ricerca scientifica, volto a garantire unitarietà sul territorio per gli enti di rilievo nazionale operanti in tale settore.

Non viene accolto il rilievo di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale n. 26/2005 del Veneto relativo alla nomina da parte della Giunta regionale di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'istituto nelle more dell'insediamento degli organi ordinari, in quanto la disposizione impugnata disciplina una fattispecie diversa da quella contenuta all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 288/2003, di cui il ricorrente asserisce il contrasto.

La previsione legislativa statale concerne la nomina d'intesa tra Ministro della salute e Presidente della Regione di un commissario ad acta, nel caso di mancata adozione dello Statuto da parte degli organi preposti, nel corso del procedimento di trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni e non, come invece prevede la disposizione regionale impugnata, la nomina di commissario straordinario per l'amministrazione di un ente pubblico, quale è l'istituto oncologico veneto, prima dell'insediamento degli organi ordinari.